

LA SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE

ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA-ROMAGNA
<p>Enunciazione del principio Art. 10</p> <p>1. La Regione sostiene e valorizza l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e la realizzazione dei diritti e della solidarietà sociale.</p> <p>Attuazione del principio Art. 55</p> <p>5. L'istituzione di Enti ed Aziende avviene tenendo conto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità, per lo svolgimento di attività di interesse generale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 56</p> <p>3. La costituzione di società e la partecipazione regionale ha luogo in base al principio di sussidiarietà e di proporzionalità, per lo svolgimento di attività di interesse generale.</p>		<p>Enunciazione del principio Art. 18</p> <p>5. La Regione, in applicazione del principio di sussidiarietà, riconosce il ruolo delle autonomie funzionali, le valorizza e ne assicura la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni istituzionali.</p> <p>Attuazione del principio Art. 19</p> <p>1. La regione, i comuni, le province, le città metropolitane e le comunità montane in attuazione del principio di sussidiarietà favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 62.</p> <p>1. La Regione assume la programmazione come metodo di intervento, in concorso con gli enti locali e le autonomie funzionali, lo Stato e l'Unione Europea, definendo gli obiettivi, criteri e modalità della propria azione, nel rispetto del principio della sussidiarietà.</p>		<p>Enunciazione del principio Art. 8</p> <p>1. La Regione, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, promuove ed attua un coordinato sistema delle Autonomie locali.</p> <p>Attuazione del principio Art.9</p> <p>1. La Regione, nell'ambito delle funzioni legislative, d'indirizzo, programmazione e controllo, in attuazione del principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione, riconosce e valorizza: l'autonoma iniziativa delle persone, singole o associate, per lo svolgimento di attività di interesse generale e di rilevanza sociale, nel quadro dello sviluppo civile e socio-economico della Regione, assicurando il carattere universalistico del sistema di garanzie sociali; la funzione delle formazioni sociali attraverso le quali si esprime e si sviluppa la dignità della persona e, in questo quadro, lo specifico</p>

LA SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE				
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
<p>Enunciazione del principio</p> <p>Art. 16</p> <p>6. Favorisce, sulla base del principio di sussidiarietà, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale.</p>	<p>Enunciazione del principio</p> <p>Art. 2</p> <p>2. La regione c) riconosce e sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale.</p> <p>Attuazione del principio</p> <p>Art. 2</p> <p>2. applica il principio di sussidiarietà come metodo istituzionale di azione legislativa e amministrativa e nel rapporto con gli enti locali, le comunità e le autonomie funzionali</p>		<p>Enunciazione del principio</p> <p>Art. 2</p> <p>7. Favorisce sulla base del principio di sussidiarietà, l'iniziativa dei cittadini, singoli e associati per le attività di interesse generale.</p>	

LA SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE

PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
Enunciazione del principio Art. 3 2. La Regione, ispirandosi al principio di sussidiarietà, pone a fondamento della propria attività legislativa, amministrativa e di programmazione la collaborazione con le Province, i Comuni e le Comunità montane nonché con le autonomie funzionali e con le rappresentanze delle imprese e dell'associazionismo per realizzare un coordinato sistema delle autonomie.	Enunciazione del principio Art. 1 4. La Regione esercita la propria funzione di governo attuando il principio di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all'interesse generale e alla tutela pubblica dei diritti universali.	Enunciazione del principio Art. 3 3. La regione sostiene il principio di sussidiarietà sociale, riconosce e favorisce le formazioni sociali e il loro sviluppo	Enunciazione del principio Art 16 3. La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. A tal fine incentiva la diffusione dell'associazionismo ed in particolare la formazione e l'attività delle associazioni di volontariato.	

LA SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p>Attuazione del principio</p> <p>Art. 3 4. La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e valorizza le forme di cooperazione, a carattere di mutualità e senza fini speculativi, di solidarietà sociale, l'associazionismo e il volontariato, assicurandone la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali.</p>		<p>Attuazione del principio</p> <p>Art. 59 e 72 La regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni per il diretto svolgimento di attività di riconosciuto interesse generale. L'attuazione del principio di sussidiarietà sociale è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo le loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale della comunità.</p>		